

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
423/2022/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE PER LE CONNESSIONI
DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO ALLE RETI DEL
GAS NATURALE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 199/2021**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti
nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità 122/2022/R/EEL

Mercato di incidenza: gas

13 settembre 2022

Premessa

Il presente documento di consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) in merito ad alcuni possibili interventi di aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/2021).

La presente consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/EEL.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro e non oltre il **20 ottobre 2022**.*

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

Autorità per la Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 - Milano

*email: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122 Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI.....	6
1 Introduzione	6
2 Oggetto della consultazione	7
3 Obiettivi dell'intervento	8
4 Quadro normativo e regolatorio	8
5 Struttura del documento	12
PARTE II – ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 37 DEL D.	
LGS. 199/2021 E DI CUI AL D.M. 3 GIUGNO 2022.....	13
6 Criteri per l'ottimizzazione delle connessioni degli impianti di biometano sulle reti di gas naturale.....	13
7 Semplificazione e aggiornamento di modalità e condizioni per le connessioni di impianti di biometano.....	17
8 Recepimento delle disposizioni di cui al decreto MiTE 3 giugno 2022.....	19

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI

1 Introduzione

1.1 Il decreto legislativo 199/2021, tramite il quale viene recepita la Direttiva (UE) 2018/2001¹, introduce una serie di disposizioni finalizzate alla promozione delle fonti rinnovabili, prevedendo che le produzioni stimate relative agli impianti di biometano siano integrate nell'ambito dei requisiti redazionali dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale (di seguito: Piani) e attribuendo all'Autorità ruoli regolatori, propositivi e consultivi; più in dettaglio, con riferimento all'ottimizzazione delle interconnessioni alla rete del gas naturale, l'articolo 37 del medesimo decreto prevede che l'Autorità:

- definisca i criteri in base ai quali l'impresa maggiore di trasporto procederà a formulare una procedura per l'integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano sulla rete del gas naturale, comprese le reti di distribuzione;
- semplifichi e aggiorni le proprie disposizioni inerenti alle modalità e alle condizioni per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, includendo anche altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela.

1.2 Con la deliberazione 22 marzo 2022, 122/2022/R/EEL, che avvia procedimenti per l'implementazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 199/2021, diverse da quelle inerenti all'autoconsumo e da quelle relative alle misure tariffarie per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, l'Autorità ha, tra l'altro, disposto di avviare un procedimento relativo alle fonti rinnovabili per la produzione di gas (punto 1. sub2)), da completare entro il 30 novembre 2022 (ad eccezione delle attività vincolate a decreti ministeriali non ancora emanati o da svolgersi all'occorrenza), con la finalità di:

- implementare le disposizioni attinenti agli strumenti incentivanti per la produzione di biogas e di biometano a seguito dei decreti attuativi del Ministro della Transizione Ecologica, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera g), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità (Allegato A alla deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A);
- implementare le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 199/2021 in materia di ottimizzazione delle connessioni degli impianti di biometano alla rete del gas naturale.

1.3 Con il presente documento di consultazione sono presentati gli orientamenti dell'Autorità per l'implementazione delle disposizioni di cui al citato articolo 37 del decreto legislativo 199/2021 in materia di connessioni degli impianti di biometano alla rete del gas naturale.

1.4 Ai fini della presente consultazione rileva anche la pubblicazione del decreto del

¹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Ministro della Transizione Ecologica 3 giugno 2022, che ha aggiornato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante: «Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile».

2 Oggetto della consultazione

- 2.1 Il presente documento per la consultazione ha per oggetto l'aggiornamento dell'Allegato A alla deliberazione 29 gennaio 2019, 27/2019/R/GAS, contenente le direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e le disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi.
- 2.2 Nel presente documento, in particolare, sono illustrati:
- gli orientamenti dell'Autorità per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 199/2021, per quanto di competenza dell'Autorità, in particolare in relazione a:
 - criteri in base ai quali l'impresa maggiore di trasporto formuli una procedura per l'integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano sulla rete del gas naturale, comprese le reti di distribuzione (art. 37, comma 1);
 - semplificazione e aggiornamento delle disposizioni inerenti alle modalità e alle condizioni per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, includendo anche altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela (art. 37, comma 2).
 - le modifiche da apportare alla Sezione I dell'Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/GAS, a seguito dell'aggiornamento della «Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile» adottata con decreto del Ministro della Transizione Ecologica 3 giugno 2022.
- 2.3 In esito agli aggiornamenti oggetto della presente consultazione, l'Autorità è orientata a modificare l'articolazione dell'Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/GAS prevedendo unicamente due sezioni, in luogo delle tre attuali; vale a dire mantenere, con le opportune modifiche derivanti dal completamento del presente procedimento, la Sezione I (Direttive per le connessioni di biometano alle reti del gas naturale) e l'attuale Sezione III (Disposizioni in materia di attuazione del decreto 2 marzo 2018) e contestualmente abrogare l'attuale Sezione II (Disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi di cui al decreto 5 dicembre 2013).
- 2.4 L'abrogazione della Sezione II si rende opportuna, in un'ottica di semplificazione, in considerazione del fatto che ad oggi non risultano incentivati impianti di biometano ai sensi del decreto 5 dicembre 2013 e che non è più possibile fare richiesta di accesso a tale meccanismo, in quanto sono decorsi i termini di legge al riguardo.

3 Obiettivi dell'intervento

- 3.1 Lo sviluppo della produzione di biometano ai fini dell'immissione nelle reti del gas naturale si inquadra nell'ambito del processo di riforma del sistema energetico europeo verso assetti eco-sostenibili.
- 3.2 Come già indicato in precedenti documenti per la consultazione, l'Autorità ritiene che lo sviluppo della produzione di biometano debba essere perseguito nel rispetto di vincoli di economicità, sicurezza ed efficienza.
- 3.3 Ai fini dell'individuazione dei criteri di ottimizzazione delle connessioni degli impianti di biometano alla rete del gas naturale, appaiono di particolare rilievo gli obiettivi di efficienza e di semplificazione in relazione all'attuazione del decreto legislativo 199/2021.
- 3.4 Come peraltro sottolineato nel Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità², "il quadro regolatorio del settore del gas naturale verrà riformato nei prossimi anni, analogamente a quanto accaduto per il settore elettrico con il "*Clean Energy Package*", per tener conto del percorso di decarbonizzazione europeo. Le proposte della Commissione UE in merito pubblicate il 15 dicembre 2021 (il c.d. "Pacchetto di decarbonizzazione") saranno alla base della revisione delle regole del settore, anche in funzione dello sviluppo atteso e dell'integrazione dei gas rinnovabili quali il biometano, l'idrogeno e i gas sintetici, che richiederanno un'attenzione particolare anche alla luce della dipendenza del Paese dal gas naturale. Lo stesso PNRR, che attribuisce alla Missione 2 "Rivoluzione verde e Transizione ecologica" circa un terzo delle risorse complessive, prevede lo sviluppo di tali gas rinnovabili".

4 Quadro normativo e regolatorio

Normativa europea

- 4.1 La direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (di seguito: direttiva 2009/28/CE) stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i Paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. La suddetta direttiva contiene tra l'altro, disposizioni specifiche per i biocarburanti, che possono essere traslate anche al caso del biometano qualora utilizzato come carburante per i trasporti.
- 4.2 La direttiva 2009/28/CE fornisce inoltre indicazioni agli Stati membri affinché valutino la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti energetiche rinnovabili,

² Deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A "Quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente".

valutino l'imposizione ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione dell'obbligo di pubblicare norme tecniche che, nel caso di connessione alla rete, devono comprendere tra l'altro i requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas.

- 4.3 La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha subito varie e sostanziali modifiche e, a fini di chiarezza, è stata oggetto di rifusione. In particolare, la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito: direttiva (UE) 2018/2001) rifonde e abroga la legislazione precedente (direttiva 2008/28/CE, direttiva (UE) 2015/1513 e direttiva 2013/18/UE) e stabilisce un sistema comune per promuovere l'energia da fonti rinnovabili³ nei diversi settori.
- 4.4 In particolare, la direttiva (UE) 2018/2001 fissa un obiettivo dell'Unione europea vincolante per la quota di rinnovabili nel *mix* energetico nel 2030 e stabilisce un insieme comune di norme per l'uso delle energie rinnovabili nei settori dell'elettricità, del riscaldamento e del raffrescamento e dei trasporti nell'Unione, al fine di contrastare i cambiamenti climatici, proteggere l'ambiente e ridurre la dipendenza energetica.
- 4.5 La promozione delle forme di energia rinnovabile è uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione e il suo maggiore impiego è una componente importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas serra e rispettare l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e il quadro politico dell'Unione per il clima e l'energia (dal 2020 al 2030).
- 4.6 Tra le misure di maggior rilievo contenute nella direttiva (UE) 2018/2001 si segnalano, in particolare, la fissazione di un obiettivo generale vincolante per l'Unione per il 2030, che richiede l'impiego di non meno del 32% di energia da fonti rinnovabili, la semplificazione delle procedure amministrative per i progetti relativi alle energie rinnovabili e un aumento annuo di 1,3 punti percentuali nella quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. La direttiva indica tra i principi cardine che il raggiungimento degli obiettivi debba essere raggiunto in maniera efficiente sotto il profilo dei costi.
- 4.7 La direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, contiene norme a garanzia dell'accesso non discriminatorio alle reti del gas, del biogas e di altri tipi di gas. In particolare, l'articolo 1 prevede che le norme stabilite nella medesima direttiva per il gas naturale si applichino in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.
- 4.8 La direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (di seguito: direttiva 2014/94/UE) sulla realizzazione di una infrastruttura per i *combustibili alternativi*, il cui obiettivo è quello di ridurre la dipendenza dal

³ Per energia da fonti rinnovabili si intende energia da fonti rinnovabili non fossili, come quella eolica, solare (termica e fotovoltaica), aerotermica, geotermica, idrotermale, termica, mareomotrice, idroelettrica, da biomassa, da gas di discarica, e dai gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, dispone tra l'altro che ogni Stato membro elabori un quadro strategico nazionale in cui illustri i propri obiettivi e le relative azioni di supporto in materia di sviluppo del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi, compreso lo sviluppo delle infrastrutture da realizzare, in collaborazione con le autorità regionali e locali, tenendo altresì conto delle esigenze delle piccole e medie imprese.

- 4.9 La direttiva 2014/94/UE ha identificato, attualmente, come *combustibili alternativi* con potenzialità di lungo periodo in termini di sostituibilità al petrolio, l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL).

Normativa italiana

- 4.10 Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato, prevede all'articolo 2-*bis* che le norme relative al gas naturale si applichino in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.
- 4.11 Il decreto legislativo 199/2021, tramite il quale viene recepita la Direttiva (UE) 2018/2001, introduce una serie di disposizioni finalizzate alla promozione delle fonti rinnovabili, attribuendo all'Autorità ruoli regolatori, propositivi e consultivi, prevedendo in particolare (art. 37) che essa definisca criteri rispetto ai quali l'impresa maggiore debba attenersi nella formulazione di procedure per l'ottimizzazione delle connessioni degli impianti di biometano, e semplifichi e aggiorni le direttive in materia di connessioni di biometano.
- 4.12 Inoltre, come noto, la promozione delle fonti rinnovabili è disciplinata in Italia dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11), che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2009/28/CE.
- 4.13 L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11 dispone che l'Autorità emani specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. In particolare, le direttive dell'Autorità, oltre al rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di sicurezza del sistema, devono, tra l'altro:
- stabilire le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;
 - favorire un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza.
- 4.14 Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018 è stata approvata la Regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile. Secondo quanto indicato nell'Allegato A di

tale decreto lo scopo della regola tecnica è di definire le caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi del gas (impianti di trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL).

- 4.15 Al riguardo si segnala che, espletata la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, con decreto 3 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha aggiornato la «Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile», disponendo che tra i parametri di qualità del gas naturale di cui all'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, venisse inserito l'idrogeno, in misura pari o inferiore al 2% in volume.
- 4.16 Nel decreto, tuttavia, si evidenzia che detta percentuale è da intendersi quale primo valore limite cautelativo per l'immissione di idrogeno nelle reti che non comprometta il trattamento, lo stoccaggio e/o l'utilizzo del gas naturale, e consenta l'avvio al più presto, come previsto dal PNRR, dell'immissione di idrogeno nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale, garantendo al contempo i massimi livelli di sicurezza per gli utilizzatori, la popolazione e l'ambiente; e si prospetta già la possibilità che, a seguito dei risultati degli studi e sperimentazioni in corso, potrà essere ampliato il limite di immissione ivi fissato.

Regolazione dell'Autorità

- 4.17 L'Autorità, con la deliberazione 46/2015/R/GAS, ha approvato le direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 28/11, e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili all'incentivazione, in attuazione di quanto previsto dal decreto 5 dicembre 2013.
- 4.18 Le direttive in materia di connessioni degli impianti di biometano sono state oggetto di diversi provvedimenti di aggiornamento, tra i quali si citano, tra i più recenti, la deliberazione 29 gennaio 2019, 27/2019/R/GAS, la deliberazione 17 marzo 2020, 64/2020/R/GAS e, da ultima, la deliberazione 26 aprile 2022, 179/2022/R/GAS.
- 4.19 Con deliberazione 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS, come successivamente modificata con deliberazione 15 dicembre 2020, 539/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 468/2018/R/GAS), l'Autorità ha adottato le disposizioni per la consultazione dei Piani decennali di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale (di seguito: Piani) e l'approvazione di requisiti minimi per la predisposizione dei Piani e per l'analisi costi-benefici degli interventi (di seguito: Requisiti minimi). Ai sensi dell'articolo 9 dei Requisiti minimi, sono esclusi dall'ambito di applicazione delle analisi costi-benefici gli interventi che l'impresa di trasporto è tenuta a realizzare ai sensi di legge, quali, tra gli altri, gli allacciamenti, inclusi gli allacciamenti di impianti di produzione, nonché gli interventi finalizzati a garantire l'esercizio in sicurezza della rete di trasporto del gas.
- 4.20 In materia di misura sulla rete di trasporto del gas naturale, con deliberazione 23 novembre 2021, 512/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 512/2021/R/GAS) l'Autorità ha approvato la "*Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG)*", che definisce responsabilità e perimetro delle

attività di *metering* e *meter reading*, requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, predefiniti livelli di qualità del servizio, un sistema di incentivazione al rispetto di tali livelli di qualità del servizio e un sistema di monitoraggio dei requisiti e del rispetto dei livelli di qualità.

5 Struttura del documento

5.1 Il documento, oltre alla presente parte introduttiva, contiene una Parte II dedicata all'illustrazione degli orientamenti dell'Autorità in merito all'implementazione delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 199/2021 e, in particolare:

- criteri in base ai quali l'impresa maggiore di trasporto formula una procedura per l'integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano sulla rete del gas naturale, comprese le reti di distribuzione (art. 37, comma 1);
- semplificazione e aggiornamento delle disposizioni inerenti alle modalità e alle condizioni per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, includendo anche altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela (art. 37, comma 2).

PARTE II – ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 37 DEL D. LGS. 199/2021 E DI CUI AL D.M. 3 GIUGNO 2022

6 Criteri per l’ottimizzazione delle connessioni degli impianti di biometano sulle reti di gas naturale

Requisiti minimi dei Piani di sviluppo

- 6.1 Ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 199/2021, l’Autorità è tenuta a definire i criteri in base ai quali l’impresa maggiore di trasporto formula una procedura per l’integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano sulla rete del gas naturale, comprese le reti di distribuzione.
- 6.2 Il medesimo comma integra il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 febbraio 2013, recante il Regolamento di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93/2011 (di seguito: decreto 93/2011) per la redazione dei Piani, prevedendo che siano ricomprese anche le produzioni stimate relative agli impianti di biometano. Al riguardo, giova rilevare che l’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 93/2011 è stato successivamente abrogato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, facendo di conseguenza decadere il decreto applicativo 27 febbraio 2013 e lasciando di fatto, quale unico riferimento per la redazione dei Piani, la regolazione dell’Autorità di cui ai Requisiti minimi.
- 6.3 Il decreto legislativo 199/2021 assegna all’impresa maggiore di trasporto un ruolo rilevante nel contesto dello sviluppo dell’utilizzo del biometano, in quanto la rilevante funzione già attribuita alla società ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto del gas, viene estesa al fine di ricomprendere anche le valutazioni di ottimizzazione degli impianti di produzione che possono essere connessi alle reti di distribuzione del gas.
- 6.4 Nei Requisiti minimi, e in particolare nella sezione dedicata all’individuazione dei requisiti minimi informativi degli interventi e per l’effettuazione delle analisi costi benefici, nel fissare i criteri per l’analisi dell’offerta di gas e di competitività nei contesti di riferimento corrente e futuro (articolo 8), l’Autorità ha già specificato la necessità che l’impresa di trasporto valuti separatamente anche i contributi ascrivibili ai gas diversi dal gas naturale, indicando tra di essi, il biometano, altri *green gas* e i gas sintetici.
- 6.5 L’Autorità ha altresì segnalato, in più punti dei Requisiti minimi, la necessità di uno stretto coordinamento non solo con i gestori esteri e nazionali di reti di trasporto del gas, ma anche con gli altri operatori proprietari di infrastrutture connesse alle reti di trasporto del gas naturale, ivi inclusi i gestori delle reti di distribuzione.

Criteri di ottimizzazione e mappatura delle aree a maggiore disponibilità di capacità

- 6.6 Nella ricerca delle soluzioni per ottimizzare le connessioni di impianti di produzione del biometano, si dovrà tenere in conto che i costi di connessione alle reti del gas, che vengono definiti sulla base di logiche *cost reflective*, debbano indurre i produttori ad effettuare scelte efficienti di organizzazione e di localizzazione degli impianti di produzione, tali per cui vengano proposte, laddove

possibile, soluzioni che prevedano l'aggregazione degli impianti di produzione e la loro conveniente localizzazione, al fine di raggiungere, da un lato, opportune economie di scala nel dimensionamento delle infrastrutture, e, dall'altro, di privilegiare soluzioni caratterizzate da un minor costo complessivo per il sistema.

- 6.7 In prospettiva, andranno inoltre tenute in considerazione, al fine della definizione delle soluzioni ottimali per il sistema, anche le valutazioni di natura economica che emergeranno in esito alle sperimentazioni condotte in materia di “Progetti pilota di ottimizzazione della gestione e utilizzi innovativi delle infrastrutture del settore del gas naturale” di cui alla deliberazione 2 agosto 2022, 404/2022/R/GAS⁴.
- 6.8 Al fine di mettere a disposizione degli *stakeholder*, ed in particolare dei produttori di biometano che richiedono l'allacciamento del proprio impianto alla rete, informazioni utili ad orientare le scelte di investimento, si ritiene necessario che l'impresa maggiore di trasporto (in coordinamento con le altre imprese di trasporto) fornisca adeguate informazioni che facilitino scelte organizzative e di posizionamento efficienti per il sistema, in particolare evidenziando quelle aree territoriali dove siano già presenti disponibilità di capacità di trasporto sufficienti per l'immissione in rete dei quantitativi di produzione attuali e futuri.
- 6.9 A tale scopo, l'Autorità reputa opportuno che l'impresa maggiore di trasporto proceda all'elaborazione e pubblicazione di un documento ricognitivo, contenente la mappatura delle disponibilità (attuali e future) di capacità di trasporto nelle diverse aree della rete di trasporto, segnalando di fatto i punti di immissione in cui l'allacciamento alla rete di trasporto può, entro certi limiti, avvenire senza imporre costi aggiuntivi al sistema di trasporto.

Criteria di integrazione delle informazioni e coordinamento dei soggetti coinvolti

- 6.10 L'Autorità ritiene che l'impresa maggiore di trasporto, al fine di poter predisporre la procedura prevista dal decreto legislativo 199/2021 per ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas, debba preliminarmente poter integrare le informazioni già disponibili, con ulteriori informazioni in merito ai potenziali sviluppi di impianti per la produzione di gas diversi dal gas naturale, ed in particolare del biometano, con riferimento all'intero perimetro delle reti di gas naturale. In tale prospettiva, pertanto, dovrà essere ulteriormente rafforzata l'attività di coordinamento con i soggetti coinvolti ed in particolare con gestori delle reti di distribuzione.
- 6.11 A tale fine, l'impresa maggiore di trasporto deve procedere all'elaborazione di stime sulle produzioni relative agli impianti di biometano, che contengano i seguenti elementi di dettaglio:

⁴ A solo titolo esemplificativo, nel caso di realizzazione di reti bidirezionali, nelle quali, tipicamente in coincidenza di cabine RE.MI, attraverso la compressione, si consente la “risalita” del gas da una rete operante a un livello di pressione di esercizio inferiore a una rete operante a una pressione di esercizio superiore (vale a dire, generalmente, da una rete di distribuzione a una rete di trasporto) andranno confrontate una pluralità di soluzioni: ad esempio la connessione diretta alla rete di distribuzione ed i relativi costi associati, tra i quali, oltre ai costi di allacciamento alla rete di distribuzione, i costi legati all'odorizzazione e alla successiva deodorizzazione del gas, i costi per la compressione e per la misura, dovrà essere confrontata con la connessione diretta alla rete di trasporto, caratterizzata da un maggior costo per la realizzazione di un allacciamento in alta pressione ma priva dei sopra menzionati costi per la gestione dell'odorizzazione e per l'implementazione delle cabine RE.MI bidirezionali.

- informazioni, sufficientemente certe e dettagliate, sugli sviluppi potenziali degli impianti che producono gas diversi dal gas naturale e che, tramite processi di purificazione, possono essere immessi nelle reti del gas naturale nel rispetto della normativa e/o delle specifiche tecniche vigenti; a tale proposito l'impresa maggiore di trasporto si coordina:
 - per gli interventi in fase di pianificazione, sia su reti esistenti sia in caso di nuove metanizzazioni, con gli enti competenti in materia autorizzativa, con gli enti locali concedenti il servizio di distribuzione e/o con i gestori delle reti di distribuzione;
 - per gli interventi in fase di realizzazione, con i gestori delle reti di distribuzione;
 - laddove gli interventi di cui ai precedenti alinea interessino reti di altre imprese di trasporto, con i relativi gestori delle reti;
 - per tutti gli interventi, con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che ha il compito di qualificare gli impianti di produzione di biometano ai fini dell'accesso al meccanismo di incentivazione sia nel caso di impianti non ancora in esercizio (anche in caso di lavori non ancora iniziati), sia nel caso di impianti già in esercizio;
- valutazioni complessive, sulla base del principio di maggior efficienza per il sistema e tenuto conto della mappatura di cui al precedente paragrafo 6.9, in merito all'opportunità di aggregazioni di produzioni e localizzazione degli stessi in aree dove è maggiore la disponibilità di capacità di trasporto, o comunque minori sono i costi complessivi di sistema per l'allacciamento degli impianti di biometano, includendo in tali considerazioni, pertanto, la valorizzazione di tutti i costi degli sviluppi infrastrutturali: costi di connessione all'impianto, costi di sviluppo delle reti, inclusi quelli della distribuzione, dandone separata evidenza.

6.12 In particolare, nell'ambito del coordinamento con i gestori delle reti di distribuzione, si dovranno considerare, oltre a quanto indicato nel paragrafo precedente, i seguenti aspetti:

- per gli interventi in fase di pianificazione, le esigenze di sviluppo delle reti di trasporto finalizzate alla connessione delle reti di distribuzione al sistema di trasporto, come riscontrabili in atti ufficiali degli enti locali concedenti il servizio di distribuzione;
- per gli interventi in fase di realizzazione, il coordinamento delle tempistiche di realizzazione degli interventi, risultante da piani operativi sottoscritti dal gestore della rete di trasporto e dal gestore della rete di distribuzione.

Modifiche ai codici di rete: procedura per l'ottimizzazione delle connessioni

6.13 Ai fini dell'implementazione delle disposizioni normative, si ritiene pertanto opportuno che l'impresa maggiore di trasporto predisponga, nell'ambito del proprio Codice di Rete, una procedura per l'individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano sulla rete del gas, comprese le reti di distribuzione, secondo il principio di cui ai paragrafo 6.6 e seguenti, da sottoporre

alle fasi di consultazione con i soggetti interessati previste dalle modalità di aggiornamento dei codici di rete, e, successivamente, all'approvazione da parte dell'Autorità.

6.14 Nell'ambito di tale procedura, l'impresa maggiore di trasporto è inoltre tenuta:

- in forza del principio di coordinamento tra sviluppi della rete di trasporto e di distribuzione, ad individuare le fattispecie in cui l'allacciamento alla rete di distribuzione possa essere ritenuto preferibile, in quanto maggiormente compatibile con il principio di maggior efficienza per il sistema;
- a definire alcune indicazioni strettamente operative che consentano una rapida ed efficace evoluzione della procedura, ad esempio specificando a quali soggetti debba rivolgersi il produttore, le modalità e le tempistiche di espletamento del preventivo da parte del gestore di rete ricevente la proposta di connessione.

6.15 Come documento complementare alla procedura di cui al punto precedente, l'Autorità reputa opportuno che l'impresa maggiore di trasporto proceda alla pubblicazione del documento ricognitivo (mappatura delle disponibilità di capacità) descritto nel precedente paragrafo 6.9.

Integrazione dei Requisiti minimi dei Piani

6.16 L'Autorità ritiene infine opportuno integrare i Requisiti minimi dei Piani:

- da un lato, inserendo il principio secondo cui gli allacciamenti agli impianti di gas diversi dal gas naturale debbano essere sempre realizzati secondo i criteri di cui ai paragrafi 6.6 e seguenti;
- dall'altro, prevedendo che le imprese di trasporto rappresentino le soluzioni di allacciamento degli impianti di biometano, attraverso specifiche schede progetto, in un'apposita sezione del Piano, dando evidenza, laddove disponibili, delle soluzioni alternative e dimostrando la maggiore efficienza della soluzione.

Spunti per la consultazione

- S1. Osservazioni sui principi proposti nei paragrafi 6.6 e seguenti per l'individuazione di soluzioni di allacciamento degli impianti.
- S2. Osservazioni sulla mappatura della rete di trasporto al fine di segnalare ai potenziali produttori le aree capaci di allacciare gli impianti a minor costo per il sistema.
- S3. Osservazioni sulle proposte relative ai criteri di integrazione delle informazioni e sul coordinamento dei soggetti coinvolti.
- S4. Osservazioni sulle proposte di modifica dei codici di rete.
- S5. Osservazioni sulle proposte di integrazione dei requisiti minimi informativi dei piani decennali di sviluppo della rete di trasporto.

7 Semplificazione e aggiornamento di modalità e condizioni per le connessioni di impianti di biometano

7.1 L'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 199/2021 dispone che l'Autorità semplifichi e aggiorni le proprie disposizioni inerenti alle modalità e alle condizioni per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale, includendo anche altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela.

7.2 Al fine di acquisire elementi utili per la consultazione, l'Autorità ha operato preliminarmente, d'intesa con il GSE, un'attività di ricognizione di aspetti rilevanti ai fini di una semplificazione e aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e delle disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi⁵ (di seguito: direttive connessioni), riscontrati dal GSE nell'ambito della gestione del meccanismo di incentivazione di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018. Si ricorda che tale meccanismo prevede che il GSE riconosca certificati di immissione in consumo in base ai metri cubi prodotti e che, su richiesta del produttore, eroghi il servizio di ritiro e vendita a prezzo amministrato del biometano prodotto e immesso nella rete del gas con obbligo di connessione di terzi⁶.

7.3 Nei commi seguenti si indicano le evidenze riscontrate nella fase ricognitiva e le relative proposte di revisione delle direttive connessioni.

- a) Il comma 8.1 delle direttive connessioni prevede che: *“La richiesta di connessione è presentata dal produttore di biometano, direttamente ovvero mediante il futuro utente della rete, per singolo impianto di produzione di biometano (...)”*.

L'Autorità ritiene opportuno consentire che più impianti di produzione attingano possano condividere lo stesso punto di connessione alla rete, in un'ottica di economicità degli investimenti e di ottimizzazione degli *iter* autorizzativi e, di conseguenza, dei tempi di realizzazione delle opere;

- b) Il comma 61.4 delle direttive connessioni prevede che: *“Ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, i mezzi per il trasporto su strada del biometano in forma liquefatta o gassosa devono essere caricati presso un unico impianto di produzione di biometano e devono scaricarne il contenuto in un unico punto”*.

Diversi operatori e alcune associazioni di categoria hanno evidenziato che non risulta sempre tecnicamente possibile scaricare l'intero contenuto del mezzo di trasporto in unico punto; parimenti risulta antieconomico caricare il mezzo solo parzialmente, limitatamente ai volumi oggetto di scarico.

L'Autorità, pertanto, propone il superamento di tale previsione e che si possa

⁵ Allegato A alla deliberazione 27/2019/R/GAS e successive modifiche ed integrazioni.

⁶ Ai fini dell'incentivazione il GSE, tra l'altro: conduce le istruttorie di qualifica degli impianti sia in fase progettuale che in esercizio, valutando la documentazione presentata dai produttori, e acquisisce informazioni e dati di misura relativi agli impianti per tutta la durata dell'incentivo (a oggi 20 anni). Nell'ambito delle istruttorie vengono accertati i requisiti tecnici degli impianti e la *compliance* con la disciplina vigente, ivi incluso, con riferimento alle connessioni e alla misura, l'allegato A alla deliberazione 27/2019/R/GAS e successive modifiche ed integrazioni.

permettere che il contenuto del mezzo di trasporto venga scaricato in più punti, a condizione che la quantità di biometano ammessa all'incentivo sia univocamente riconducibile alle quote prodotte dagli impianti di produzione, sulla base di specifiche procedure applicative predisposte e pubblicate dal GSE, che consentano di garantire la corretta quantificazione e tracciabilità fisica dei quantitativi di biometano incentivato.

- c) Secondo le attuali disposizioni di cui all'articolo 56 delle direttive connessioni, il gestore di rete è responsabile dell'attività di rilevazione dei dati di misura con riferimento ai punti di immissione in rete. Per tutti i casi in cui l'attività di rilevazione dei dati di misura non riguardi l'immissione diretta in rete (ad esempio nel caso di singole linee di produzione che convergono ad un unico punto di immissione), il responsabile della rilevazione dei dati è il produttore. Allo stato attuale, considerato l'incremento di configurazioni impiantistiche multiple, in cui uno stesso impianto può essere connesso sia alla rete con obbligo di connessione di terzi che ad altre reti (connessione diretta all'impianto di distribuzione, condotta privata, mezzo di trasporto stradale, sito di consumo, ecc.), la compresenza di più soggetti responsabili dell'attività di rilevazione può comportare, nei casi di condivisione di misure di alcuni componenti, quali ad esempio il gascromatografo, criticità in merito ad una diversa ponderazione del dato finale, poiché la normativa tecnica UNI/TS 11537/2019⁷ si applica ai casi di immissione nelle reti del gas.

Ai fini della corretta determinazione delle quantità di biometano prodotte e oggetto di incentivazione, l'Autorità ritiene opportuno che, anche in tali configurazioni impiantistiche, i produttori rispettino, ai fini della determinazione dei quantitativi prodotti, l'applicazione della norma tecnica UNI/TS 11537/2019. A tale fine si ritiene opportuno che le procedure applicative predisposte e pubblicate dal GSE, che consentano di garantire una corretta quantificazione e tracciabilità fisica dei quantitativi di biometano incentivato, nel rispetto delle normative in vigore, dispongano anche nei casi in cui il biometano prodotto non venga immesso nelle reti di trasporto e distribuzione, l'applicazione della norma tecnica UNI/TS 11537/2019.

- d) Come anticipato nel paragrafo 2.3, in considerazione del fatto che ad oggi non risultano incentivati impianti di biometano ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 2013, né è possibile fare richiesta di accesso a tale meccanismo poiché sono decorsi i termini di legge, l'Autorità, in un'ottica di semplificazione, propone di abrogare integralmente la Sezione II delle direttive Connessioni, provvedendo a rubricare l'attuale Sezione III in Sezione II.
- e) Il decreto legislativo 199/2021 prevede (comma 37.2) che l'Autorità estenda l'applicazione delle direttive connessioni anche ad altre tipologie di gas rinnovabili.

Al fine di attuare la disposizione di cui al comma 37.2, l'ambito di applicazione delle direttive connessioni sarà pertanto rappresentato dal *“biometano e altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela”*, a

⁷ La specifica tecnica UNI/TR 11537 fornisce delle indicazioni tecniche per l'immissione nelle reti di trasporto e distribuzione del biometano ottenuto dalla purificazione di gas prodotti da fonti rinnovabili, garantendo le condizioni di sicurezza e continuità del servizio.

condizione che sia sempre garantito il pieno rispetto della normativa e della regolamentazione tecnica in materia di sicurezza dell'impiego di gas combustibile.

Al riguardo si evidenzia che, al fine di aggiornare le specifiche di cui all'articolo 3 delle direttive connessioni, l'Autorità intende richiedere agli enti di normazione competenti l'emissione di normative e/o specifiche tecniche in materia di eventuali componenti comuni al gas naturale non indicati nella regola tecnica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018, come aggiornato dal decreto del MiTE del 3 giugno 2022.

Spunti per la consultazione

- S6. Osservazioni sulla proposta di cui al punto 7.3.a).
- S7. Osservazioni sulla proposta di cui al punto 7.3.b).
- S8. Osservazioni sulla proposta di cui al punto 7.3.c).
- S9. Osservazioni sulla proposta di cui al punto 7.3.e).

8 Recepimento delle disposizioni di cui al decreto MiTE 3 giugno 2022

- 8.1 Con il decreto del MiTE del 3 giugno 2022 è stata di recente aggiornata la regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018.
- 8.2 Al fine di recepire l'aggiornamento della regola tecnica in oggetto, i riferimenti normativi citati all'articolo 1 e all'articolo 3 delle direttive connessioni saranno coerentemente adeguati.